



La prevedibilità del danno contrattuale

Descrizione

La ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento, in sede di merito, del nesso causale tra lâ??accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva (shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti, non adeguatamente valutata anche ai fini dellâ??ammissione della CTU medicolegale.

La Corte di Cassazione, nel rigettare la domanda, con la sentenza del 16 gennaio 2025 n. 1036, rileva che: â??sotto il profilo della dedotta responsabilitA contrattuale, il giudice ha considerato che il maggior danno dedotto non rientrava, sotto il profilo eziologico, nella prevedibilitÃ richiesta dallâ??art. 1225 c.c., la quale a livello contrattuale si risolve in un giudizio astratto di probabilitA del verificarsi di un futuro evento, secondo un parametro di normale diligenza del soggetto tenuto ad adempiere la propria obbligazione. Ragionando sulla base dei criteri sopra descritti, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto, da un lato, che il danno attribuibile allà??inadempimento del professionista per le omissioni tributarie accertate fosse di gran lunga minore, sotto il profilo causale, rispetto a quello invocabile dallâ??attrice, proprio in relazione alla nozione di normale prevedibilitA del medesimo, non avendo la vicenda avuto alcun risvolto penale, sì da poter scatenare una reazione psicologica simile a quella dedotta; dallâ?? altro, ha ritenuto, proprio in ragione dellâ??inadempimento accertato, che il danno ricollegabile allâ??inadempimento del professionista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi fosse considerabile in relazione alle esigue sanzioni patrimoniali irrogate alla contribuente per ripianare lâ??omissione contributiva, per la restante maggior parte restando detto onere comunque a carico della contribuente, restando fuori dalla??abito del danno prevedibile il grave danno permanente alla persona o la perdita della capacit lavorativa, e ci² anche secondo un criterio di proporzionalità â??.

Più in generale la Corte sottolinea che: â??la prevedibilitÃ, alla quale fa riferimento lâ??art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non allâ??esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dallâ??ottica dello



specifico debitore e delle sue particolati sensibilitÃ, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto allâ??inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute. Inoltre, essendo quello della prevedibilità â??in astrattoâ?• del danno risarcibile â?? da valutarsi al tempo in cui Ã" sorta lâ??obbligazione â?? un accertamento in fatto spettante al giudice di merito, questâ??ultimo Ã" insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. II, 14/11/2019 n. 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012; Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2007 n.11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000).

Il danno conseguente allâ??inadempimento contrattuale, in sintesi, deve essere idealmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi di prevedibilitÃ, allâ??inadempimento da cui deriva, secondo un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito. La considerazione del giudice di merito circa la non prevedibilità dellâ??ulteriore maggior danno dedotto, perché non rientrante nella normale alea del contratto di consulenza contabile e tributaria stipulato tra le parti, per quanto sopra detto, non Ã" certamente connesso alla mancata considerazione, o sottovalutazione, del grave impatto psicologico determinatosi sulla persona della ricorrente, ma al fatto che il suddetto danno non si giustifica in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto e allâ??entità dellâ?? effettivo inadempimento accertato: tale giudizio Ã" insindacabile in tale sede, già solo considerando che la norma di cui allâ??art. 1225 c.c. Ã" stata correttamente richiamata e applicata, mentre la censura coinvolge, piuttosto, lâ??esito di una valutazione in fattoâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 20 Gen 2025